

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1007/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

**che aggiunge al contingente di pesca 2013-2014 per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia i quantitativi riportati dalla Francia e dalla Spagna nella campagna di pesca 2012-2013 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.

(2) I TAC e i contingenti degli Stati membri per lo stock di acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) sono fissati per una campagna di gestione annuale che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente.

(3) Il regolamento (UE) n. 694/2012 del Consiglio, del 27 luglio 2012, che stabilisce le possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2012-2013 <sup>(2)</sup>, fissa i contingenti di pesca per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2012 e il 30 giugno 2013.

(4) Il regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio, del 23 luglio 2013, recante fissazione delle possibilità di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2013-2014 <sup>(3)</sup>, fissa i contingenti di pesca per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia (sottozona CIEM VIII) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 giugno 2014.

(5) A norma del pertinente regolamento sulle possibilità di pesca e dopo avere considerato gli scambi delle possibi-

lità di pesca ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(4)</sup> e i trasferimenti di contingenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, i contingenti per l'acciuga nel Golfo di Biscaglia disponibili per la Francia e per la Spagna al termine della campagna di pesca 2012-2013 ammontavano rispettivamente a 4 876 e 16 460 tonnellate.

(6) Al termine della campagna di pesca 2012-2013, le catture di acciuga nel Golfo di Biscaglia dichiarate dalla Francia e dalla Spagna ammontavano rispettivamente a 4 805,1 e 11 275,2 tonnellate.

(7) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, la Francia e la Spagna hanno chiesto che una parte del loro contingente di pesca dell'acciuga nel Golfo di Biscaglia per la campagna di pesca 2012-2013 sia riportata alla campagna di pesca successiva. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente relativo alla campagna di pesca 2013-2014.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il contingente di pesca dell'acciuga fissato per la Francia nel Golfo di Biscaglia dal regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio è aumentato di 70,9 tonnellate.

2. Il contingente di pesca dell'acciuga fissato per la Spagna nel Golfo di Biscaglia dal regolamento (UE) n. 713/2013 del Consiglio è aumentato di 1 646 tonnellate.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 203 del 31.7.2012, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 201 del 26.7.2013, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

